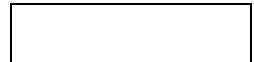


Civile Ord. Sez. 2 Num. 19295 Anno 2026
Presidente: CIRILLO FRANCESCO MARIA
Relatore: FORTUNATO GIUSEPPE
Data pubblicazione: 11/06/2026



ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 10718/2023 R.G. proposto da:

Farrauto Stefano, Farrauto Pietro, Farrauto Luigi, rappresentati e difesi
dall'avvocato Maurizio Cassaro.

-ricorrenti-

contro

Sberna Diego e Agati Salvatore, rappresentati e difesi dall'avvocato
Marcella Peritore.

-controricorrenti-

avverso la sentenza della Corte d'appello di Palermo n. 149/2023
depositata il 25/01/2023.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/05/2026 dal
Consigliere Giuseppe Fortunato.

FATTI DI CAUSA

1. Diego Sberna e Salvatore Agati hanno convenuto in giudizio dinanzi al
Tribunale di Agrigento Pietro, Luigi e Stefano Farrauto, esponendo che
Rosa Farrauto, deceduta il 4 luglio 2004 senza lasciare figli, aveva
disposto delle proprie sostanze con testamento pubblico del 7 luglio 1999,
istituendo eredi gli attori.

Hanno chiesto la condanna alla restituzione dei beni facenti parte dell'asse ereditario.

I convenuti hanno resistito, proponendo riconvenzionale per far dichiarare la nullità del testamento ai sensi dell'art. 589 c.c., perché redatto lo stesso giorno, davanti al medesimo notaio e con contenuto identico rispetto al testamento di Giovanni Agati, marito della de cuius, asserendo che, in ogni caso, l'atto era stato revocato con successive disposizioni mortis causa.

2. La sentenza di primo grado n. 353/2012 con cui il Tribunale di Agrigento, in accoglimento della riconvenzionale, aveva dichiarato la nullità del testamento, è stata riformata dalla Corte di appello di Palermo; tale ultima pronuncia è stata cassata con rinvio per violazione dell'art. 190 c.p.c., essendo stata emessa prima della scadenza dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.

3. Riassunto il giudizio, la medesima Corte palermitana, quale giudice di rinvio, con sentenza n. 149/2023 ha accolto la domanda di petizione ereditaria, dichiarando gli attori proprietari dell'intero compendio ereditario.

La Corte di merito ha escluso che il testamento pubblico del 7 luglio 1999 integrasse un disposizione vietata dall'art. 589 c.c., evidenziando che le schede, che contenevano istituzioni reciproche, erano distinte e che non vi era prova che fossero state adottate in attuazione di un patto successorio vietato.

Ha escluso che gli elementi valorizzati dal primo giudice fossero sufficienti a dimostrare un vincolo reciproco della volontà dei testatori, evidenziando che i successivi comportamenti di Farrauto Rosa, la quale aveva disposto con testamento del 2 settembre 2002 e aveva poi revocato tale atto in data 19 novembre 2002, mostravano che la testatrice si ritenesse libera da vincoli nel disporre dei propri beni; ha ritenuto che il testamento del 7

luglio 1999 fosse pienamente efficace, poiché revocato da un testamento posteriore che era stato successivamente revocato.

4. Per la cassazione della sentenza Pietro Farrauto, Luigi Farrauto e Stefano Farrauto hanno proposto ricorso affidato a tre motivi.

Diego Sberna e Salvatore Agati hanno resistito con controricorso.

Il Consigliere delegato ha formulato una proposta di definizione anticipata, ritenendo il ricorso manifestamente infondato; i ricorrenti hanno chiesto la decisione.

In prossimità dell'adunanza camerale, Diego Sberna e Salvatore Agati hanno depositato memoria illustrativa.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Le eccezioni di inammissibilità del ricorso sono infondate: l'impugnazione illustra in modo del tutto adeguato le vicende di causa, le questioni in diritto e le critiche alla sentenza di rinvio, senza sollecitare una rivalutazione delle prove o proporre una diversa soluzione delle questioni in fatto.

1. Con il primo motivo di ricorso si denuncia la violazione degli artt. 589 e 458 c.c., nonché degli artt. 2697 e 2729 c.c. e dell'art. 115 c.p.c., censurando la sentenza per aver escluso la nullità del testamento pubblico del 7 luglio 1999 redatto da Farrauto Rosa, nonostante la contestualità, le reciproche attribuzioni tra i testatori, l'intervento dello stesso notaio e dei medesimi testimoni, e per aver ritenuto decisivo il dato formale della redazione di due schede testamentarie distinte, reputando non raggiunta la prova dell'esistenza di un accordo preventivo tra i testatori.

Occorreva valorizzare – secondo i ricorrenti – il complesso degli elementi indiziari idonei a dimostrare l'esistenza di un patto successorio istitutivo vietato, costituiti dal rapporto di coniugio, dall'assenza di figli, dalla simultaneità delle disposizioni, dall'identità del contenuto dei testamenti e dalla reciproche disposizioni, potendosi provare l'esistenza del patto successorio anche per presunzioni semplici.

1.1. Il motivo è infondato.

La Corte di appello ha tenuto conto delle circostanze di fatto indicate in ricorso, evidenziando che i due testamenti erano stati redatti lo stesso giorno, dinanzi allo stesso notaio e che i coniugi, con schede separate, si erano nominati reciprocamente eredi; ha, tuttavia, motivatamente escluso che le due diverse disposizioni fossero attuazione di un patto successorio tra i disponenti.

L'invalidità dei testamenti congiunti (art. 589 c.c.) si configura se le disposizioni sono contenute in unico documento, mentre quelli reciproci contenuti in atti distinti possono esser dichiarati nulli se si provi l'esistenza di un accordo tra i testatori (Cass. 5508/2012).

Ai fini della configurazione di un patto successorio vietato, è necessario che le parti abbiano costituito un vincolo giuridico con la specifica finalità di costituire, modificare, trasmettere o estinguere diritti relativi ad una successione non ancora aperta (cfr. da ultimo, Cass. 14110/2021; già in tal senso Cass. 1683/1995; Cass. 2404/1971). L'art. 485 c.c., che mira a salvaguardare il principio – di ordine pubblico – secondo cui la successione *mortis causa* può essere disciplinata, oltre che dalla legge, solo dal testamento (cd. tipicità degli atti *mortis causa*) e a tutelare la libertà testamentaria fino alla morte del disponente, postula un obbligo giuridico nascente dalla convenzione che abbia avuto la specifica finalità di regolare una successione non ancora aperta (Cass. 1683/1995; Cass. 2404/1971).

Il patto successorio, nella forma del patto istitutivo, consta di un accordo che abbia di per sé i requisiti di una valida e irrevocabile fonte di obbligazione e che sia da considerare nullo solamente per il fatto di porsi in contrasto con l'art 458 c.c. (Cass. 5693/1979; Cass. 1702/1972).

E' esclusa la violazione della norma quando non intervenga tra le parti alcuna convenzione o la costituzione di un vincolo giuridico che venga a limitare la piena libertà del testatore (Cass. 5555/2022; Cass. 5870/2000).

È, dunque, vero che la validità dei testamenti simultanei, in quanto non rientranti nell'ambito di applicazione dell'art. 589 c.c., non esclude la loro possibile invalidità in relazione al loro eventuale porsi come atti esecutivi di un precedente accordo concluso dai testatori e avente per oggetto l'impegno di ciascuno a disporre in un certo modo della propria successione per causa di morte (Cass. 18197/2020); tuttavia le circostanze di fatto asseritamente trascurate dal giudice di merito caratterizzano il testamento reciproco, ma non ne provano automaticamente l'illiceità (Cass. 2623/1982).

Nessuna di esse possiede i requisiti di gravità e concordanza necessari per dimostrare in via presuntiva l'esistenza di patto successorio: la relazione di coniugio e l'assenza di figlio non inducono a ravvisare necessariamente l'esistenza di un vincolo, reciprocamente assunto dai disponenti, a destinare in un certo modo le proprie sostanze, potendo risultare il frutto di una libera scelta; le modalità di redazione dei due testamenti dinanzi allo stesso notaio, lo stesso giorno e alla presenza degli stessi testamenti non apportano elementi decisivi contrari, neppure se valutati unitariamente alla precedenti circostanze, attenendo esclusivamente alle modalità esteriori di redazione degli atti, senza nulla significare riguardo alla ragioni che hanno indotto i coniugi ad attribuirsi reciprocamente le rispettive sostanze.

2. Con il secondo motivo di ricorso si denuncia la violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., nonché dell'art. 24 Cost., lamentando che la Corte di Appello di Palermo abbia disposto la compensazione delle spese del giudizio di cassazione sul rilievo che l'esito della causa era stato determinato da un errore imputabile al giudice, in violazione della norma che consente la compensazione solo in caso di soccombenza reciproca o novità della questione o mutamento della giurisprudenza.

2.1. Il motivo è inammissibile.

La soccombenza non va valutata in relazione ai singoli gradi di causa ma solo in base all'esito finale della lite, anche quando la pronuncia di appello sia stata cassata con rinvio.

La scelta di compensare le spese è discrezionale ed insindacabile oltre che - peraltro - favorevole ai ricorrenti.

Gli attori, risultati vincitori, non potevano essere condannati, neppure in parte, al pagamento delle spese processuali, sicché detti oneri, se non interamente posti a carico del convenuto, potevano solo essere, totalmente o parzialmente, compensati tra le parti (Cass. 21069/2016; Cass. 21684/2013; Cass. 19613/2018; Cass. 1572/2018).

3. Con il terzo motivo di ricorso si denuncia la nullità della sentenza per violazione degli artt. 679, 680 e 681 c.c., nonché dell'art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c..

Sostengono i ricorrenti che la Corte di rinvio avrebbe omesso di esaminare le eccezioni concernenti gli effetti dei successivi atti testamentari posti in essere da Rosa Farrauto nel 2002, segnatamente del testamento del 2 settembre 2002 e del successivo atto di revoca del 19 novembre 2002, dai quali sarebbe derivata, alla morte della de cuius, l'apertura della successione *ab intestato*.

La Corte di rinvio avrebbe erroneamente ravvisato un giudicato sulla reviviscenza del testamento del 7 luglio 1999 senza procedere a un effettivo esame delle eccezioni e delle difese svolte nel giudizio di rinvio, con conseguente violazione del dovere di integrale delibazione delle questioni devolute e del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.

3.1. Il motivo è infondato.

La Corte di merito non ha ravvisato un giudicato sulla revoca del testamento del 2.9.2002 per effetto delle successive disposizioni del novembre 2002, ma, interpretando il contenuto della scheda, ha ritenuto di condividere quanto già sostenuto dal Tribunale, ossia che fosse stato

revocato non il testamento posto a base della domanda, ma quello successivo, determinando la reviviscenza delle disposizioni impugnate (cfr. sentenza impugnata, pagg. 6 e 9).

La sentenza ha evidenziato che la revoca si riferiva esplicitamente al secondo testamento, dato l'inequivoco tenore letterale della disposizione, e non a quello con cui i resistenti erano stati nominati eredi.

Le questioni dibattute nel precedente giudizio di merito sono state, quindi, definite con valutazione del contenuto degli atti, non superata dai rilievi formulati in ricorso.

4. Il ricorso, pertanto, è respinto, con aggravio delle spese processuali.

Poiché l'impugnazione è stata definita in senso conforme alla proposta formulata ai sensi dell'art. 380-bis, c.p.c., vanno applicati – come previsto dal terzo comma, ultima parte, dello stesso art. 380-bis, cod. proc. civ. – il terzo e il quarto comma dell'art. 96, cod. proc. civ., con conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento, in favore del controricorrente, di una somma equitativamente determinata (nella misura di cui in dispositivo), nonché al pagamento in favore della Cassa delle ammende, di una somma di denaro nei limiti di legge (non inferiore ad euro 500 e non superiore ad euro 5.000; cfr. Cass. S.u. 27433/2023; Cass. s.u. 27195/2023; Cass. s.u. 27947/2023).

Si dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M.

rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali, pari ad euro 4000,00 per compensi ed euro 200,00 per esborsi, oltre ad iva, c.p.a. e rimborso forfettario delle spese generali in misura del 15%, nonché di euro 2000,00 ai sensi dell'art. 96, comma 3,

c.p.c. e dell'ulteriore importo di euro 500,00 in favore della Cassa delle ammende.

Dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda sezione civile della Corte Suprema di Cassazione, del giorno 14.5.2026.

Il Presidente

Francesco Maria Cirillo